

**Relazione del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
sul progetto di fusione per incorporazione di Banca Nuova S.p.A. in
Intesa Sanpaolo S.p.A.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA NUOVA S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**") di Banca Nuova S.p.A. (di seguito anche "**BNuova**" o la "**Società Incorporata**").

In appresso la predetta operazione sarà indicata anche come la "**Fusione**".

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative della Fusione sono, di seguito, diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 12,3 milioni di clienti e oltre 4.600 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 17% dei prestiti e 18% dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 20%), nel risparmio gestito (20%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (29%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 7,7 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.100 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al quarto in Albania, al quinto in Egitto e Bosnia-Erzegovina e al settimo in Slovenia e Ungheria.

Al 30 giugno 2017, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 788.018 milioni di euro, crediti verso clientela per 393.517 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 412.048 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 147.755 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units*:

- 1) Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).
- 2) Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets* e

investment banking (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 27 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.

- 3) Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di *commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Intesa Sanpaolo Bank) e Ungheria (CIB Bank).
- 4) Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento Private e *High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. La divisione include Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con 5.922 private banker.
- 5) Divisione Asset Management: soluzioni di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon, con 245 miliardi di euro di masse gestite.
- 6) Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con raccolta diretta e riserve tecniche pari a 148 miliardi di euro.
- 7) Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *assets re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva delle altre attività *non-core* (inclusa Pravex-Bank in Ucraina).

2.2. SOCIETÀ INCORPORATA

BANCA NUOVA S.P.A.

L'odierna Banca Nuova S.p.A. è una banca costituita a Palermo nel 2011 nell'ambito della razionalizzazione della rete sviluppata, all'interno del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, con il progetto dedicato al Centro Sud, avviato nel 2000 con la precedente Banca Nuova (già Banca Celestino Piva) e che aveva portato, negli anni, all'integrazione con la Banca del Popolo (di Trapani) e con alcune filiali della ex-Carime situate in Calabria; essa opera oggi con una rete commerciale articolata in 81 punti operativi (80 filiali bancarie e 1 sportello distaccato) e 5 punti Private (collocati nelle filiali), prevalentemente in Sicilia.

Banca Nuova è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura totalitaria.

3. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

Nell'ambito del piano di intervento predisposto per la soluzione della crisi della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (oltre che di Veneto Banca S.p.A., entrambe in liquidazione coatta amministrativa), Intesa Sanpaolo S.p.A. ha acquistato, a far data dal 26 giugno 2017, un compendio costituito, tra l'altro, da attività e passività di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., in conformità con il D.M. del 25 giugno 2017, adottato a norma dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante "*Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.*".

Tra le attività finalizzate all'integrazione di tale compendio (nel quale rientrava, tra l'altro, la partecipazione totalitaria in Banca Nuova S.p.A.) nel Gruppo Intesa Sanpaolo, si inserisce, in un'ottica di semplificazione societaria e organizzativa, l'incorporazione, da parte di Intesa Sanpaolo, di Banca Nuova S.p.A.

Ad oggi Intesa Sanpaolo opera in Sicilia con 128 punti operativi, oltre 1.400 persone e una quota di mercato sulla raccolta pari all'8,3%. Banca Nuova è presente in Sicilia con 67 filiali, oltre 580 persone e una quota di mercato aggiuntiva del 2,5%; la restante parte delle filiali e delle persone è dislocata in Calabria e marginalmente nel Lazio (1 filiale).

In occasione della Fusione e coerentemente con la prevista razionalizzazione della Rete di Filiali, si provvederà altresì, in linea con quanto previsto dall'Antitrust, all'accorpamento dei punti operativi di Banca Nuova in sovrapposizione territoriale con le filiali Intesa Sanpaolo (punti individuati tenendo conto delle dimensioni nonché degli investimenti già effettuati da Intesa Sanpaolo sulle proprie filiali per evolvere verso il layout target). Si prevede che l'aumento delle masse, combinato alla razionalizzazione degli sportelli, impatti positivamente sull'indice di penetrazione commerciale di Intesa Sanpaolo, inteso come quota di mercato in rapporto alla presenza territoriale.

Si fa infine presente che, come previsto dagli accordi regolanti l'acquisto del cennato compendio della Banca Popolare di Vicenza, in data 10 luglio 2017 Banca Nuova ha trasferito alla Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa, pro soluto e in blocco, a titolo definitivo e irrevocabile, tutti i crediti di proprietà classificati come sofferenze/inadempienze probabili/esposizioni scadute (nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali) a valori di libro; a fronte di tale cessione, Banca Nuova ha iscritto nel proprio bilancio un credito garantito dallo Stato di importo pari al prezzo di cessione. Saranno peraltro oggetto di un analogo trasferimento i crediti in sofferenza o scaduti oggetto di cartolarizzazione, alle medesime condizioni.

Entro la metà di novembre 2017 dovrebbe inoltre concludersi un'attività di *due diligence* congiunta, volta all'individuazione di ulteriori crediti che presentino un elevato livello di rischio di inadempienza e che potranno essere ceduti alla Banca Popolare di Vicenza con i relativi fondi.

Si prevede che, ad esito della riduzione di RWA derivante dalle retrocessioni di crediti deteriorati, Banca Nuova disporrà di *ratio* di solvibilità più che capienti rispetto alle previsioni regolamentari.

4. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione. Ciò in quanto, al momento di efficacia della Fusione, Intesa Sanpaolo deterrà la totalità del capitale sociale della Società Incorporata – e dunque per essa vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 *ter* cod. civ.

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* cod. civ.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre, n. 917 ("TUIR"), la Fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Società Incorporata. Nella determinazione del reddito della Società Incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento delle azioni della Società Incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti dalla Società Incorporante per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento con riferimento ad elementi patrimoniali della Società Incorporata non sono imponibili. Tuttavia, i beni pervenuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. È applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della società incorporata.

Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della Società Incorporata concorrono a formare il reddito della Società Incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Detta disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione, concorrono a formare il reddito della Società Incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo; quelle che anteriormente alla Fusione sono state imputate al capitale della Società Incorporata si intendono trasferite nel capitale della Società Incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

All'eventuale avanzo da annullamento si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della Società Incorporata, diverse da quelle in sospensione di imposta, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

Le perdite delle società che partecipano alla Fusione, compresa la Società Incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla Fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la Fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della Fusione, le limitazioni al riporto delle perdite sopra indicate si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla Fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della Fusione. Le medesime limitazioni si applicano anche all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

7. PROFILI GIURIDICI

La Fusione è subordinata al rilascio del richiesto provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("TUB"). In particolare, il rilascio di tale autorizzazione costituisce condizione per il deposito del progetto di fusione presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese.

Poiché, come si è detto, al momento di efficacia della Fusione Intesa Sanpaolo deterrà la totalità del capitale sociale della Società Incorporata, la Fusione sarà effettuata con le modalità semplificate previste dall'art. 2505 c.c.

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

La Fusione sarà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 18.2.2 (m) dello Statuto della società. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante.

La Fusione non avrà effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di Intesa Sanpaolo nonché sul relativo assetto di controllo.

8. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non è prevista alcuna modifica allo statuto della Società Incorporante derivante dalla Fusione.

Torino, 12 settembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro

